

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: aspetti riguardanti la sicurezza e le tutele assicurative

Premessa normativa

Nella Guida Operativa del MIUR, si sottolinea che: ***“L’alternanza scuola-lavoro non è un’esperienza isolata collocata in un particolare momento del curriculum ma va programmata in una prospettiva pluriennale. Può prevedere una pluralità di tipologie di integrazione con il mondo del lavoro (incontro con esperti, visite aziendali, ricerca sul campo, simulazione di impresa, project work in e con l’impresa, tirocini, progetti di imprenditorialità ecc.) in contesti organizzativi diversi, anche in filiera o all’estero, in un processo graduale articolato in fasi. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, possono essere svolti anche in momenti diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni, per esempio d’estate, soprattutto nei casi in cui le strutture ospitanti sono caratterizzate da attività stagionali”.***

Oltre a ciò, “è importante, in particolare, che l’esperienza di alternanza scuola lavoro si fondi su un sistema di orientamento che, a partire dalle caratteristiche degli studenti, li accompagni fin dal primo anno per condurli gradualmente all’esperienza che li attende. L’attività di orientamento va concepita anche in vista delle scelte degli studenti successive al conseguimento del diploma quinquennale”. ***Il riconoscimento del percorso di ASL avviene secondo le modalità che la scuola stabilisce attraverso i propri organi collegiali. La normativa riguardante l’organizzazione dei percorsi di stage o tirocini formativi lascia alle scuole ampi margini di realizzazione.***

Le tutele assicurative e le norme sulla sicurezza

La Direzione regionale dell’INAIL ha precisato che (Nota del 10/02/2016): ***“A norma degli articoli 1 e 4 del DPR n.1124/1965, gli alunni e gli studenti degli istituti scolastici pubblici e privati devono essere assicurati all’INAIL quando svolgono esperienze tecnico-scientifiche, di laboratorio, esercitazioni pratiche e di lavoro. Alle esercitazioni pratiche sono assimilate le lezioni d’informatica, di lingua straniera, svolte con l’ausilio di macchine elettriche, computer, audiovisivi nonché l’attività di educazione fisica. Alle esercitazioni di lavoro sono assimilati i viaggi d’istruzione o d’integrazione della preparazione d’indirizzo, che rientrano tra quelli programmati nel PTOF”.***

Nel dettaglio, la norma in parola (DPR n. 156/99 e Nota INAIL n° 44 del 26/11/2016) precisa che ***“gli studenti della scuola secondaria di II grado impegnati in ambito scolastico nei percorsi di ASL ricevono la copertura assicurativa anche per i rischi legati a tale attività che viene ricompresa nell’ambito delle esercitazioni di lavoro di cui all’art. 4, comma 5 del T.U.”***

Alla luce di ciò, va ritenuto che dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto (18 giugno 1999), ***la copertura antinfortunistica dei soggetti impegnati in tirocini formativi e di orientamento promossi dagli Istituti scolastici statali e dalle Università statali per le finalità previste dall’articolo 1 del D.I. 25 marzo 1998, n. 142, è assicurata mediante la speciale forma di “gestione per conto” dello Stato (prevista dal combinato disposto dagli articoli 127 e 190 del T.U. 1124/65 e regolamentata dal DM 10/10/1985). In tal senso, “sono da considerarsi tutelate le attività svolte dal tirocinante, anche non necessariamente esercitate all’interno di uno stabilimento aziendale, bensì all’aperto, in un cantiere o in un luogo pubblico, purché riconducibili al progetto di ASL, conformemente alle previsioni della convenzione sottoscritta tra scuola e azienda ospitante e purché aventi le caratteristiche oggettive elencate dall’art.1 del DPR 1124/65.”***

La copertura assicurativa dello studente tirocinante è limitata ai rischi direttamente collegati alle attività rientranti nel progetto formativo, aventi i requisiti oggettivi di cui all'art.1 del DPR 1124/65. Per la copertura contro la **Responsabilità Civile** degli studenti in attività di ASL, la scuola provvede con la stipula di una propria polizza assicurativa. **In ogni caso i costi di assicurazione ricadono sulle scuole e NON sulla struttura ospitante.** Occorre inoltre tenere presente che **sebbene il tirocinio non costituisca rapporto di lavoro, lo studente tirocinante è equiparato ad un "lavoratore" (ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a del DLgs 81/08); e, poiché durante la permanenza in azienda è inserito in una struttura ospitante, a questa – e non alla scuola – spettano tutti gli obblighi prevenzionistici, ivi compresi quelli formativi.**

Il concetto chiave è quindi il seguente: il tirocinante è equiparato ad un lavoratore nei confronti del datore di lavoro dell'azienda/Ente ospitante.

In particolare, il datore di lavoro dell'Azienda/Struttura/Ente ospitante dovrà:

- Integrare, in primo luogo, il DVR con i rischi aggiuntivi per l'azienda derivanti dalla presenza temporanea di una persona in giovane età ed inesperta, indicare i locali ai quali ha accesso e le attività che svolgerà (che devono coincidere con quelle descritte nel progetto formativo) ed i rischi relativi. (*La scuola, come detto, non deve provvedere all'apertura di un'apposita posizione presso l'INAIL poiché gli studenti ospitati dalle aziende sono assicurati nella "Gestione per conto" dello Stato*).
- Informare il tirocinante sui rischi dell'attività in generale e legati alla sua mansione in particolare, integrare la formazione già ricevuta, e ove necessario effettuare l'addestramento o (in casi eccezionali) sottoporlo a sorveglianza sanitaria, ove necessaria in base alla Valutazione dei Rischi;
- consegnare i D.P.I. previsti in base alla Valutazione dei Rischi

INAIL – Circ. n° 44 del 21/11/2016 - Obbligo assicurativo per gli studenti

Si ribadisce che, in linea generale, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall'art. 1, n. 28 e dall'art. 4, n. 5 del T.U. n° 1124/65, gli studenti delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, comprese le Università, sono assicurati obbligatoriamente presso l'Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

In particolare, gli studenti sono assicurati soltanto se svolgono (*):

- esperienze tecnico – scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro;
- attività di educazione fisica nella scuola secondaria;
- attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l'ausilio di laboratori specifici;
- viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.

Resta, in particolare, escluso dalla tutela l'infortunio *in itinere* occorso nel normale tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione alla sede della scuola presso cui lo studente è iscritto (salvo le integrazioni in tal senso previste dalla RC delle singole scuole). Nel caso degli studenti delle Scuole e delle Università Statali la copertura assicurativa avviene mediante il sistema della gestione per conto dello Stato di cui agli artt. 127 e 190 del T.U., mentre gli studenti delle scuole o degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, sono assicurati mediante il versamento di un premio speciale unitario, ai sensi dell'art.42 del T.U.

((*) Ai sensi del T.U. 1124/65, Art. 4, comma 5. Gli studenti sono assicurati esclusivamente per gli infortuni che accadono nel corso delle suddette attività, in quanto la loro assicurazione, a differenza di quella propria dei lavoratori dipendenti e retribuiti, è limitata allo specifico rischio per il quale sono assicurati)

Regime assicurativo per gli studenti impegnati in progetti di ASL

Gli studenti della scuola secondaria impegnati in ambito scolastico nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ricevono la copertura assicurativa anche per i rischi legati a tale attività che è ricompresa nell'ambito delle esercitazioni di lavoro di cui al citato articolo 4, n.5 del T.U.

Indennizzabilità degli eventi occorsi agli studenti impegnati in attività di ASL

Con riferimento all'indennizzabilità degli eventi occorsi agli studenti impegnati in attività di alternanza scuola-lavoro, occorre distinguere tra eventi verificatisi nell'ambito scolastico vero e proprio ed eventi occorsi durante i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro nel corso dello svolgimento delle specifiche attività previste dal progetto di alternanza scuola-lavoro.

- Eventi verificatisi nell'ambito scolastico vero e proprio. In tali casi si conferma che gli studenti sono assicurati soltanto se gli eventi sono occorsi in occasione delle attività previste dall'art. 4, n.5 del d.p.r. 1124/1965. Anche in tale ambito resta, quindi, escluso dalla tutela l'infortunio *in itinere* occorso nel normale tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione alla sede della scuola presso cui lo studente è iscritto (Circ. INAIL 28/2003) **salvo integrazioni specifiche a cura della assicurazione stipulata dalla scuola.**
- Eventi occorsi durante i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro nel corso dello svolgimento delle specifiche attività di ASL. Premesso che, ai sensi dell'art.1 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77, i suddetti progetti non danno luogo alla costituzione di rapporti di lavoro, l'attività svolta dagli studenti, **in tale ambito, è sostanzialmente assimilata a quella dei lavoratori presenti in azienda**, in quanto sono esposti ai medesimi rischi lavorativi che incombono su tutti i soggetti presenti in quest'ultima. Ne consegue che tutti gli infortuni occorsi in "**ambiente di lavoro**", sono indennizzabili. Al riguardo, si precisa che per "**ambiente di lavoro**" si intende **non solo lo stabilimento aziendale, bensì anche un eventuale cantiere all'aperto o un luogo pubblico, purché in essi si svolga un progetto di alternanza scuola-lavoro e l'attività ivi svolta presenti le caratteristiche oggettive elencate dall'art.1, n. 28 del d.p.r. 1124/65.**

Sono, inoltre, da ammettere a tutela anche gli infortuni occorsi durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l'esperienza di lavoro, in quanto tale percorso è organizzativamente e teleologicamente, quale prolungamento dell'esercitazione pratica, scientifica o di lavoro, riconducibile all'attività protetta svolta durante l'esperienza di alternanza scuola-lavoro, così come previsto nell'ambito del progetto educativo. Non è, invece, tutelabile l'infortunio *in itinere* che accada nel percorso dal luogo di abitazione a quello in cui si svolge l'esperienza di lavoro e viceversa (salvo quanto previsto in merito dall'applicazione della RCT della scuola).

Adempimenti specifici per la scuola

Pur tuttavia, è fuor di dubbio che la responsabilità di un corretto e adeguato inserimento in una struttura aziendale o di altro tipo è in capo al dirigente scolastico ed è opportuno, pertanto, **far svolgere ai propri studenti almeno il livello base dei moduli previsti dal Digs. 81/08 sulla sicurezza prima di iniziare un percorso di ASL in ambienti esterni alla scuola.** Peraltro, anche durante l'iter scolastico l'allievo è equiparato, nel periodo di frequenza dei laboratori e solo in questi, ad un "lavoratore": il "datore di lavoro" in questa occasione è il DS su cui pertanto ricadono gli obblighi di Valutazione dei Rischi, formazione, eventuali fornitura di D.P.I. e sorveglianza sanitaria.

In sostanza, lo studente che va effettuato un percorso ASL/stage/tirocinio estivo deve aver già effettuato la formazione come “lavoratore” (ai sensi dell’art. 37 del DLgs 81/08) secondo i criteri dettati dagli Accordi Stato-Regioni del dicembre 2011 e del 7 luglio 2016, tra i quali ricordiamo:

- la documentazione della formazione svolta;
- l’obbligo di presenza (non più del 10% di assenze);

La formazione dei lavoratori è articolata in **una parte “generale” di 4 ore** uguale per tutti i lavoratori (concetti di rischio, danno, prevenzione, figure della prevenzione aziendale, organi di vigilanza e controllo, ecc.) ed **una parte “specificata” legata ai rischi presenti in azienda, della durata di 4, 8 o 12 ore a seconda dell’appartenenza dell’azienda** stessa ad una delle classi di rischio basso, medio, alto individuate dagli Accordi Stato-Regioni con riferimento al codice ATECO dell’attività. **La parte generale di 4 ore una volta effettuata rimane valida per sempre. Tale formazione è certificata e riconosciuta a tutti gli effetti e va integrata con la formazione e relative informazioni a cura della struttura ospitante.** Se l’attività svolta durante il tirocinio è simile a quella già svolta nel laboratorio scolastico, è probabile che la formazione specifica effettuata dalla scuola, opportunamente documentata, possa essere semplicemente integrata sulla base del DVR dell’azienda ospitante. Inoltre i formatori devono essere in possesso di requisiti specifici, formalizzati con D.M. 6 marzo 2013. (es. *Laurea “coerente con le materie oggetto della docenza” ovvero formazione “post-laurea nel campo salute e sicurezza sul lavoro” insieme all’abilitazione all’insegnamento*).

I documenti indispensabili

Le attività di ASL, gli stage ed i tirocini si svolgono sulla base di una apposita “Convenzione”, cui deve essere allegato il “Patto Formativo” contenente gli estremi delle assicurazioni I.N.A.I.L. e di quella privata per la responsabilità civile verso terzi. Inoltre va precisato il nominativo del tutore individuato dalla scuola come responsabile didattico-organizzativo delle attività ed il tutor esterno dell’azienda/ente ospitante. **Durante lo svolgimento del percorso in ASL il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/tenuti a:**

- Svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato (Patto formativo);
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell’attività formativa in contesto lavorativo;
- Seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze (comprese quelle di tipo assicurativo in caso di infortunio);
- Rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.
- **Rispettare ed attenersi a quanto previsto dalla Carta dei Diritti e dei Doveri delle studentesse e degli studenti in alternanza scuola-lavoro** (di cui al D.M. n° 195 del 03/11/2017 in vigore dal 5 Gennaio 2018)

N.B. Si consiglia di tenere un registro delle presenze dell’alunno presso la struttura ospitante in quanto è l’unico documento attestante la regolare frequenza del ragazzo controfirmato dal tutor aziendale.

Visite mediche, correlazioni di rischio, casi particolari

Si premette che nei confronti degli studenti che partecipano alle attività in azienda, nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro (ASL), non si applica la normativa di tutela dei minori, di cui alla Legge n. 977/1967, in quanto non viene attivato alcun “rapporto di lavoro” con l’azienda ospitante (non sussiste, infatti, la correlazione tra prestazione lavorativa resa in forma subordinata e retribuzione), e, conseguentemente, non si rende necessaria alcuna visita medica preventiva prevista dall’art. 8 della stessa Legge (se non in casi di svolgimento di mansioni soggette a particolari rischi, come quelli del settore Agricoltura e settore Edilizia).

In considerazione del fatto, però, che gli studenti impegnati nelle attività laboratoriali o in alternanza scuola lavoro sono equiparati ai lavoratori dipendenti (art. 2, comma 1, lett. a, D.Lgs. 81/08), nel caso in cui si svolgessero nell'Istituto scolastico (in tal caso occorre verificare quanto riportato nel DVR), o nell'azienda ospitante, attività a rischio per la salute e sicurezza, esse potrebbero rientrare nell'obbligo della sorveglianza sanitaria. Ciò dipende, nel caso dell'alternanza scuola lavoro, dall'esito della valutazione dei rischi effettuata dall'azienda e, in particolare, **se le "mansioni svolte" dallo studente e il suo "tempo di esposizione ai rischi" sono tali da dover sottoporre lo stesso alla sorveglianza sanitaria prevista dall'art. 41 del 81/08. Sulla base delle esperienze emerse nelle attività di alternanza scuola-lavoro, e tenuto conto:**

1. che gli studenti in azienda svolgono solo un lavoro di affiancamento, e non uno svolgimento diretto dell'attività lavorativa;
2. che i tempi di permanenza nell'azienda ospitante sono piuttosto limitati;

Si può dunque ragionevolmente ritenere che i livelli di rischio, cui sono sottoposti gli studenti in occasione dell'alternanza scuola – lavoro, ad eccezione delle aziende del settore Agricoltura e del settore Edilizia, siano tali da non rendere necessaria l'attivazione della sorveglianza sanitaria nei loro confronti.

Ciò premesso, per quanto concerne gli adempimenti che debbono essere posti in essere per le eventuali visite mediche e la sorveglianza sanitaria degli studenti che svolgono attività di alternanza scuola – lavoro presso le aziende ospitanti, l'USR del Veneto ha fornito un importante contributo con l'emanazione del Documento Prot. n. 23866, del 23/12/2016, nel cui allegato ha sottolineato quanto di seguito riportato:

"L'obbligo di sorveglianza sanitaria per gli studenti non scatta solo per il fatto di svolgere l'ASL, ma va verificato caso per caso, in relazione al DVR della scuola e a quello dell'azienda ospitante. Se, in base al DVR della scuola, lo studente, in quanto lavoratore equiparato, risulta soggetto alla sorveglianza sanitaria (ad esempio in determinati tipi di istituti, come quelli ad indirizzo edile e agrario), lo studente avrà già un giudizio di idoneità alla mansione, redatto dal Medico Competente della scuola, valido anche nel mondo del lavoro. L'azienda ospitante dovrà verificare se i rischi (mansione) per i quali è stato visitato lo studente corrispondono a quelli presenti nella propria azienda. Se, in base al DVR dell'azienda ospitante, risulta che le attività svolte dallo studente sono soggette alla sorveglianza sanitaria, sarà il Medico Competente dell'azienda a fare il controllo sanitario (perché conosce i rischi aziendali e il posto di lavoro). Tuttavia, si sottolinea che, per lo sviluppo temporale che caratterizza l'ASL (al massimo 400 ore in tre anni), ben difficilmente l'attività lavorativa svolta dallo studente in ASL produce il superamento di quei limiti che la normativa prende a riferimento per sancire l'obbligo della sorveglianza sanitaria".

E' importante che nel DVR della azienda che ospita studenti in ASL venga inserita l'analisi dei rischi per tali soggetti (mansioni possibili, lavori vietati anche in relazione all'età del ragazzo, quantificazioni dei rischi che potrebbero far scattare l'obbligo della sorveglianza sanitaria). **Pertanto, in caso di dubbi e/o casi particolari, la scuola (in mancanza del proprio medico competente), richiederà al medico dell'azienda di valutare se tale visita sia necessaria in base al documento di Valutazione dei Rischi della struttura ospitante, lasciando a quest'ultimo la determinazione di eventuali accertamenti per emettere il giudizio di idoneità** (Si veda anche quanto previsto in merito dalla Carta dei diritti-doveri degli studenti in attività di ASL, art. 5, commi 4,5, e 6).

[Denuncia di infortunio \(INAIL\)](#)

L'obbligo di effettuare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale degli studenti impegnati in progetti di alternanza scuola-lavoro **ricade sul DS**, salvo che sia diversamente stabilito in ambito convenzionale. Conseguentemente, l'assicurato è tenuto a comunicare l'infortunio occorsogli – o a denunciare la malattia professionale – al suddetto soggetto. Nel caso in cui l'assicurato dia notizia dell'infortunio o della malattia professionale esclusivamente al soggetto ospitante, quest'ultimo dovrà notificare al DS l'evento occorso allo studente al fine di assicurare la dovuta immediatezza alla comunicazione delle assenze per infortunio o per malattia professionale, consentendo al soggetto obbligato di effettuare le relative denunce entro i termini di legge.

La denuncia/comunicazione di infortunio è l'adempimento al quale è tenuto il datore di lavoro nei confronti dell'Inail in caso di infortunio sul lavoro dei lavoratori dipendenti o assimilati soggetti all'obbligo assicurativo, **che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell'evento**, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità. L'invio della denuncia/comunicazione consente, per gli infortuni con la predetta prognosi, di assolvere contemporaneamente sia all'obbligo previsto a fini assicurativi dall'art. 53, decreto del Presidente della Repubblica 1124/1965, che all'obbligo previsto a fini statistico/informativi dall'art. 18, comma 1, lettera r, decreto legislativo 81/2008 a far data dall'entrata in vigore della relativa normativa di attuazione.

La denuncia/comunicazione di infortunio deve essere trasmessa all'Inail esclusivamente in via telematica per:

- i lavoratori dell'industria, dell'artigianato, dei servizi e delle pubbliche amministrazioni titolari di rapporto assicurativo con l'Inail;
- i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali e studenti delle scuole pubbliche, assicurati con la speciale forma della "Gestione per conto dello Stato".
- Il servizio non è ancora attivo per gli infortuni occorsi a:
 - lavoratori del settore agricoltura
 - lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari e di riassetto e pulizia locali
 - lavoratori occasionali di tipo accessorio del settore agricoltura e di datori di lavoro privati cittadini.

La sede competente a trattare il caso di infortunio è quella nel cui territorio l'infortunato ha stabilito il proprio domicilio (circolare Inail 54/2004).

[REGISTRO NAZIONALE per L'ASL \(Alternanza scuola-lavoro\)](#)

Unioncamere ha comunicato che è on line il **Registro Nazionale per l'alternanza scuola-lavoro**, punto d'incontro (virtuale) tra i ragazzi che frequentano il triennio conclusivo di un istituto tecnico e di un liceo e le imprese italiane disponibili ad offrire loro un periodo di apprendimento on the job.

Il portale **www.scuolalavoro.registroimprese.it** – la cui realizzazione è stata affidata al sistema delle Camere di commercio ed è gestito da InfoCamere - rappresenta quindi un ulteriore tassello della riforma dell'ASL operata dalla Legge 107/2015. **Il comma 40 dell'art.1 della Legge 107/2015 stabilisce, infatti, che il dirigente scolastico individua, all'interno del registro di cui al comma 41, le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi per stipulare apposite convenzioni anche finalizzate a favorire l'orientamento scolastico e universitario dello studente.**

Il comma 41 dell'art.1 della Legge 107/2015 stabilisce che il Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro è istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in accordo con il Ministero dell'istruzione, università e ricerca sentito il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il registro è composto da:

- **un'area aperta** e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza. Per ciascuna impresa o ente il registro riporta il numero massimo degli studenti ammissibili nonché i periodi dell'anno in cui è possibile svolgere l'attività di alternanza;

- **una sezione speciale del registro delle imprese**, di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui devono essere iscritte le imprese per l'alternanza scuola-lavoro; tale sezione consente la condivisione delle informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza.

Il dirigente scolastico/gruppo di progetto:

individua nel sito del Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro, tra tutti i soggetti disponibili all'attivazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, quelli adatti ai propri studenti; progetta, insieme con il soggetto ospitante, il percorso da realizzare; stipula una convenzione con il soggetto individuato (impresa, ente pubblico o privato); redige, al termine di ogni anno scolastico, una scheda di valutazione sui soggetti coinvolti.

Quadro Normativo di riferimento

D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124: "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali", articoli 1 e 4;

Legge 28 marzo 2003, n. 53: "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale", articolo 4;

() Circolare INAIL 28 aprile 2003, n.28:** "Insegnanti e alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi";

Circolare INAIL 17 novembre 2004, n.79: "Alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio nell'ambito delle lezioni di alfabetizzazione informatica e lingua straniera. Aspetti contributivi";

Decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77: "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226: "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53", art. 1;

Circolare INAIL 4 aprile 2006, n.19: "Alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio nell'ambito delle lezioni di scienze motorie e sportive. Aspetti contributivi";

Circolare INAIL 21/11/2016, n° 44: "Studenti impegnati in attività di alternanza scuola lavoro. Legge 13 luglio 2015, n.107, commi 33-43. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi"

Circolare INAIL n. 10 del 21 marzo 2016: [...] Dal 22 marzo 2016 tutti i datori di lavoro sono esonerati dall'obbligo di trasmettere all'Inail il certificato medico di infortunio o di malattia professionale.

D.Lgs. 81/08 integrato con il D.Lgs. 106/09: Testo Unico sulla sicurezza

Legge 13 luglio 2015, n.107: "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti".

() INAIL - DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI / RISCHI**
Documento: Circolare n. 28 del 23 aprile 2003

Oggetto: Insegnanti e alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio (Aspetti normativi e contributivi ai sensi del T.U. 1124/65).

Insegnanti: Requisiti per l'assicurabilità

Gli insegnanti, al pari degli altri lavoratori, sono assicurati all'Inail se rientrano nel campo di applicazione della tutela così come individuato dagli articoli 1 e 4 del Testo Unico del 1965. Ed, in particolare:

- se per lo svolgimento della loro attività fanno uso di macchine elettriche (videoterminali, computer, fotocopiatrici, videoregistratori, mangianastri, proiettori ecc.), ovvero se frequentano un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine;

- se, come dettato dalle ipotesi particolari previste dagli **articoli 1 punto 28 e 4 punto 5 del T.U.**, sono direttamente adibiti alle seguenti attività: esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche, esercitazioni di lavoro.

Si precisa che con l'espressione esercitazione pratica, nella quale è insito il concetto ripetitivo di esercizio, si intende l'applicazione sistematica, costante e cioè non occasionale diretta all'apprendimento. All'esercitazione pratica sono state assimilate l'attività di educazione fisica, svolta nelle scuole medie superiori ed inferiori e quella ludico-motoria praticata nelle scuole elementari e materne. L'esercitazione di lavoro deve considerarsi come il risvolto concreto, a mezzo di aiuto strumentale, di un insegnamento teorico previamente impartito. Al riguardo si ritiene che i viaggi di istruzione o di integrazione della preparazione di indirizzo debbano essere assimilati alle esercitazioni di lavoro e, quindi, rientrare nel novero delle attività protette.

Tra le attività protette rientra **anche l'attività di sostegno**, che si configura come teorico-pratica, di assistenza, comprendente esercitazioni pedagogiche e pratiche nei diversi momenti della giornata. Del resto, l'attività dell'insegnante di sostegno, come delineata dall'art. 13, commi 5 e 6 della legge n. 104/1992, comporta un rischio legato non solo alle modalità di svolgimento dell'insegnamento, ma anche alle condizioni psico-fisiche dell'alunno affidato alle cure dell'insegnante di sostegno.

Si fa presente che le considerazioni sin qui svolte valgono per l'intera attività formativa offerta dai piani scolastici, senza distinzioni fra attività curriculari ed extra-curriculari, comunque svolte nel quadro delle iniziative complementari ed integrative del percorso formativo offerto agli studenti. Si precisa inoltre che requisito imprescindibile, in ogni caso, ai fini dell'operatività della tutela, è che tutte le sopraelencate attività protette siano svolte dal lavoratore **in via non occasionale**, ossia in modo abituale e sistematico, anche se non in via continuativa, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione (v. Cass. S.U. n. 3476/94 e circ. Inail n. 24 del 26 agosto 1994). In particolare, dunque, l'insegnante per essere assicurato e tutelato deve, in via non occasionale, far uso di macchine elettriche, ovvero frequentare un ambiente organizzato, ovvero ancora svolgere esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro, o infine svolgere attività di sostegno.

Occasioni di lavoro

E' noto che, secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, cui l'Istituto ha aderito sin dal 1999 (cfr. lettera dell'8 luglio 1999 recante "criteri per la trattazione dei casi di infortuni sul lavoro con particolare riferimento alla nozione di rischio generico aggravato"), l'art. 1 del T.U., individuando le attività protette, definisce i confini della sfera di applicabilità dell'assicurazione obbligatoria ma non delimita la tutela degli eventi professionali. Infatti, secondo il suddetto orientamento, **i lavoratori, una volta entrati nel campo di applicazione, sono tutelati per tutti rischi collegati alle finalità e condizioni lavorative**, col solo limite del rischio elettivo, sulla base del principio che qualunque rischio - pur se in astratto generico - deve ritenersi aggravato dal lavoro, e quindi assicurativamente coperto, se ed in quanto è affrontato necessariamente per finalità lavorative, senza bisogno di ulteriori elementi specificanti. **Tale criterio si applica indipendentemente dal tipo di attività per la quale il lavoratore è assicurato in quanto, diversamente operando, si verrebbe a determinare una disparità di trattamento tra lavoratori assicurati difficilmente giustificabile.**

In relazione a quanto sopra, gli insegnanti, come tutti gli altri lavoratori, una volta entrati nel campo di applicazione della tutela, sono tutelati **per tutti gli infortuni occorsi per finalità lavorative**, anche se non collegati con il rischio specifico dell'attività per cui sono stati assicurati (ad esempio infortunio in itinere).

Docente accompagnatore

Per quanto riguarda infine il caso **dell'insegnante chiamato ad accompagnare gli alunni durante un viaggio di istruzione o di integrazione della preparazione di indirizzo, si puntualizza che per tale insegnante**, la tutela assicurativa opera a condizione che il viaggio rientri fra quelli programmati nel piano di offerta formativa.

d) Aspetti contributivi

Nel ribadire che la copertura antinfortunistica degli **insegnanti delle scuole statali** è assicurata mediante la speciale forma di "**gestione per conto dello Stato**", prevista dal combinato disposto degli articoli 127 e 190 del T.U. e regolamentata dal D.M. 10 ottobre 1985.

E' da rilevare come il premio speciale unitario per gli **insegnanti delle scuole o istituti di istruzione non statali** è dovuto sia per le attività di cui all'articolo 1, comma 1 del T.U. che per quelle di cui al successivo comma 3, punto 28, del medesimo articolo 1.

Allievi: requisiti per l'ammissibilità assicurative e relative tutele

A differenza degli insegnanti, gli studenti sono una particolare categoria di soggetti **che non hanno un rapporto di lavoro e che sono assicurati in via eccezionale, solo per gli infortuni che accadano nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche e delle esercitazioni pratiche e di lavoro di cui alla specifica disposizione del Testo Unico**, con esclusione degli infortuni, come quelli in itinere, non connessi alla specifica attività per la quale sussiste l'obbligo di legge. Gli studenti, peraltro, **sono tutelati anche durante i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo** che sono quelli *"essenzialmente finalizzati all'acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche, come i viaggi programmati dagli istituti di istruzione tecnica e professionale e dagli istituti d'arte ... che si prefiggono le visite ... in aziende, unità di produzione o mostre, nonché la partecipazione a manifestazioni nelle quali gli studenti possano entrare in contatto con le realtà economiche e produttive attinenti ai rispettivi indirizzi di studio"* (cfr. circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 36 del 27 gennaio 1995 - che richiama la precedente n. 291/1991). **Gli infortuni occorsi durante i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo devono essere ammessi a tutela in quanto tali viaggi costituiscono un vero e proprio prolungamento dell'esercitazione pratica.**

Note Legislative sull'Alternanza Scuola-Lavoro di cui alla Legge 107/15

Legge 107/15, art. 1, comma 33: "Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa".

Legge 107/15, art. 1, comma 34: "All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, dopo le parole: «ivi inclusi quelli del terzo settore,» sono inserite le seguenti: «o con gli ordini professionali, ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI".

Legge 107/15, art. 1, comma 35 "L'alternanza scuola-lavoro può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all'estero.

Legge 107/15, art. 1, comma 40. "Il dirigente scolastico individua, all'interno del registro di cui al comma 41, le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi di cui ai commi da 33 a 44 e stipula apposite convenzioni anche finalizzate a favorire l'orientamento scolastico e universitario dello studente. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con musei, istituti e luoghi della cultura e delle arti performative, nonché con gli uffici centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il dirigente scolastico, al termine di ogni anno scolastico, redige una scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni, evidenziando la specificità del loro potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione

(Aggiornamento: Gen. 2018)